



Descrizione: **VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI – VENDITE PROMOZIONALI VENDITE DI LIQUIDAZIONE – VENDITE SOTTOCOSTO**

Descrizione aggiuntiva:



PAGINA IN ALLESTIMENTO

VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI – VENDITE PROMOZIONALI VENDITE DI LIQUIDAZIONE – VENDITE SOTTOCOSTO

Per vendite straordinarie s'intendono tutte le vendite che, con sinonimi comparativi, superlativi o riferimenti di fantasia ovvero con vendite abbinata ad omaggi dello stesso articolo o di articoli diversi, vengono offerte dal dettagliante a condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti. Sono vendite straordinarie:

- le vendite di fine stagione o saldi;
- le vendite di liquidazione;
- le vendite promozionali
- le vendite sottocosto

Prescrizioni generali

- Sono vietati i riferimenti a procedure fallimentari e simili;
- le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo originario, dello sconto o del ribasso espresso in percentuale, e del nuovo prezzo scontato o ribassato;
- le inserzioni pubblicitarie devono sempre contenere l'indicazione del tipo di offerta di vendita, della relativa durata e delle condizioni;

Modalità di presentazione

L'invio della documentazione deve avvenire esclusivamente mediante il [Portale SUAP](#)

Normativa [L.R. n. 33 del 18/11/1999, e succ. modif. – artt. n. 46, 47, 48, 49 DGR 713 del 09/12/2015](#) [L.R. n. 11 del 24/12/2013](#) D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218

Vendite di fine stagione o saldi **NON SI EFFETTUA LA COMUNICAZIONE AL COMUNE**

Le vendite straordinarie di fine stagione o saldi riguardano i prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, i prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, sono comunque suscettibili di notevole deprezzamento, con esclusivo riferimento alle merci dei settori dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria.

Durante lo svolgimento di una vendita di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso l'esercizio ed i magazzini dell'esercizio medesimo

Nella Regione Lazio possono essere effettuate, nei seguenti periodi:

- Saldi Invernali dal 5 gennaio (*) per massimo 6 settimane consecutive;
- Saldi estivi dal primo sabato di luglio per massimo 6 settimane consecutive. (*)

Le date di inizio delle vendite di fine stagione, invernali, sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono valide le date stabilite per l'anno precedente.

Vendite promozionali **NON SI EFFETTUA LA COMUNICAZIONE AL COMUNE**
Decreto Bersani).

(di 223/2006 conv. l.248/2006-

Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita. **Sono vietate le vendite promozionali delle merci del settore dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria nei trenta giorni precedenti i periodi delle vendite di fine stagione e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione.**

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione sono effettuate per esaurire in breve tempo tutte le proprie merci. Si possono fare solo in caso di:

1. Cessazione dell'attività commerciale. **In questo caso la comunicazione di vendita di liquidazione deve necessariamente essere presentata contestualmente alla pratica di cessazione dell'attività commerciale - consultare la guida esemplificativa allegata;**
2. Trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell'azienda. **In questo caso la comunicazione di vendita di liquidazione deve necessariamente essere presentata contestualmente alla pratica di trasferimento e/o cessione dell'attività commerciale;**
3. Trasferimento dell'azienda in altro locale. **. In questo caso la comunicazione di vendita di liquidazione deve necessariamente essere presentata contestualmente alla pratica di trasferimento dell'attività commerciale;**
4. trasformazione o rinnovo dei locali.

Cosa occorre fare:

Comunicazione al Comune almeno 20 giorni prima della data di inizio **(ESCLUSIVAMENTE TRAMITE Portale S.U.A.P., modalità diverse non saranno accettate. Durata massima sei settimane.)**

Prescrizioni

1. in caso di trasformazione o rinnovo dei locali sono vietate nel mese di dicembre e nei 30 giorni che precedono l'inizio delle vendite di fine stagione, e al termine della vendita di liquidazione, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi;
2. la comunicazione va presentata al Comune almeno 20 giorni prima della data di inizio;
3. durante le vendite di liquidazione è possibile porre in vendita solo merci già presenti nell'esercizio commerciale o nei relativi magazzini, con divieto di introdurre merci sia di altra provenienza che in conto vendita.
4. nei casi di cessazione dell'attività, trasferimento dell'azienda (cessione) , trasferimento dell'azienda in un altro locale, le autorizzazioni o le comunicazioni mantengono la loro validità per la durata delle vendite di liquidazione e comunque non oltre sei settimane ;
5. nel periodo di effettuazione delle suddette vendite è possibile porre in vendita solo merci già presenti nell'esercizio commerciale o nei relativi magazzini, con divieto di introdurre merci sia di altra provenienza che in conto vendita;
6. la comunicazione deve essere presentata almeno 20gg. prima di iniziare e non può durare, inderogabilmente, per più di sei settimane.

VENDITE SOTTOCOSTO

Definizione:

La vendita sottocosto è una particolare modalità di effettuazione delle vendite straordinarie.

Si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo, purché documentati.

Cosa occorre fare: Comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio.

(ESCLUSIVAMENTE TRAMITE SUAP, modalità diverse non saranno accettate).

Prescrizioni: può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni il numero delle referenze di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta; non può essere effettuata una vendita sottocosto se non sono decorsi almeno venti giorni dalla precedente, salvo che si tratti della prima vendita sottocosto dell'anno.